

Sintesi della politica di gestione sui Conflitti di interessi

Banca Popolare del Mediterraneo

1. Premessa

Il presente documento si pone l'obiettivo di illustrare l'approccio che Banca Popolare del Mediterraneo (di seguito la Banca) ha adottato con riferimento ai conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori a seguito del recepimento, nell'ordinamento giuridico italiano, della Direttiva 2004/39/CE (di seguito "MiFID").

In particolare ai sensi dell'art. 29 c. 1 lett. i) del Regolamento Intermediari, la Banca fornisce al cliente al dettaglio, in tempo utile prima della stipula del contratto, una descrizione, anche in forma sintetica, della politica seguita dall'intermediario in materia di conflitti di interesse, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse.

La normativa contenuta nella sopra citata Direttiva prevede che nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori la Banca:

- individui le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
- definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
- informi chiaramente il cliente della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti, qualora i presidi predisposti per la gestione delle fattispecie di conflitto individuate non siano sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
- predisponga e aggiorni periodicamente un registro nel quali si riportino i tipi di servizi di investimento o accessori per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

2. Relazioni con altre norme e documenti

Le linee guida contenute nel presente documento sono definite in coordinamento con altre norme emanate nell'ambito della Banca in ottemperanza sia alla normativa concernente la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori, sia ad altre disposizioni di carattere generale. Esse integrano, in via esemplificativa, le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento cui la Banca ha aderito o che ha emanato internamente.

La presente policy sarà oggetto di aggiornamento su base continuativa per tenere conto, da un lato, dell'evoluzione della Banca e, dall'altro lato, di eventuali innovazioni normative. Qualsiasi modifica rilevante apportata alla presente policy sarà debitamente comunicata al cliente.

3. Definizione di conflitto di interesse

La nozione di conflitto di interesse utilizzata nel presente documento è quella che presume la sussistenza del conflitto stesso in tutti i casi in cui, al momento della fornitura di servizi di investimento e accessori, o di una combinazione di essi, l'interesse dell'investitore potrebbe essere danneggiato a vantaggio della Banca stessa, dei dirigenti, dipendenti, agenti collegati di questa o a vantaggio di un altro cliente.

In particolare, come criterio per determinare i tipi di conflitti di interesse, si valuta se la Banca, un soggetto rilevante¹ o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la Banca si trova in una delle seguenti situazioni potenziali:

¹ Secondo quanto riportato nel Regolamento congiunto Consob Banca di Italia, per "soggetto rilevante" si intende un soggetto appartenente alle seguenti categorie:
i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;
ii) dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;

- a) realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- b) avere nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo un interesse distinto da quello del cliente;
- c) avere un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) svolgere la medesima attività del cliente²;
- e) ricevere da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.

4. Individuazione delle fattispecie generatrici di conflitto di interesse

La Banca ha individuato i possibili conflitti di interesse che sorgono o potrebbero sorgere nello svolgimento della propria attività.

4.1 Servizi offerti dalla Banca

Si è ritenuto possano sussistere conflitti di interesse determinati dal carattere polifunzionale della Banca. La tabella seguente riassume i servizi di investimento, accessori e bancari prestati dalla Banca, nonché altre circostanze dalle quali potrebbe scaturire un conflitto di interesse potenzialmente pregiudizievole per il cliente:

Servizi e attività di investimento	Ricezione e trasmissione di ordini; consulenza in materia di investimenti; collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
Servizi accessori	Concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari.
Servizi/attività di natura bancaria/altre situazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei conflitti di interesse	Concessione di crediti; raccolta mediante l'emissione di propri strumenti finanziari; rapporti di fornitura con soggetti emittenti strumenti finanziari; soggetti rilevanti che assumono posizioni apicali in soggetti emittenti strumenti finanziari.

Maggiori dettagli circa le attività offerte dalla Banca sono disponibili sul sito internet www.BPMED.IT.

4.2 Rapporti con società emittenti strumenti finanziari

Conflitti di interesse possono sussistere ogni qual volta le operazioni poste in essere si riferiscono a strumenti finanziari emessi da soggetti relativamente ai quali la Banca può o potrebbe:

- essere in condizioni di acquisire informazioni confidenziali;
- avere interesse allo sviluppo dei loro affari;
- privilegiare la crescita dei rapporti reciproci;
- variare la propria complessiva esposizione creditizia.

Vanno quindi considerati i conflitti riferiti a tutte le emissioni di strumenti finanziari:

- di parti correlate;
- delle imprese affidate, purché l'affidamento loro concesso risulti rilevante;
- di fornitori della Banca;
- delle imprese cui sono prestati i servizi accessori di consulenza e assistenza all'emissione ed al collocamento;
- di società con cui la Banca ha interesse a sviluppare rapporti di affari;
- collocati con acquisto a fermo o con garanzia.

iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;

² Tale fattispecie potrebbe configurarsi, ad esempio, nel caso in cui la Banca svolgesse il servizio di negoziazione per il portafoglio di proprietà e per la clientela.

4.3 Altre macro tipologie di conflitto di interesse

In via esemplificativa, sulla base della struttura della Banca e delle attività/servizi prestati, sono state identificate le principali macro tipologie di conflitti di interesse di seguito indicate.

- Conflitti di interesse nell'ambito dello stesso servizio

In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse derivanti da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro, ad esempio invertendo la priorità di esecuzione degli ordini dei medesimi.

- Conflitti di interesse connessi alla prestazione congiunta di più servizi

In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono scaturire dalla circostanza in base alla quale la Banca svolge nei confronti dei medesimi clienti servizi e/o attività diversi. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la Banca ha svolto il servizio di servizio di collocamento in abbinamento con il servizio di consulenza, aventi ad oggetto strumenti e prodotti finanziari emessi da soggetti con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti d'affari.

- Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti

In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente finanziato in misura rilevante dalla Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe avere interesse a collocare presso il cliente gli strumenti finanziari in parola per assicurarsi il rimborso del finanziamento a discapito del cliente.

- Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari della Banca

In questa categoria sono inclusi i conflitti di interesse derivanti dalla prestazione di servizi aventi ad oggetto strumenti o prodotti finanziari elaborati/emessi dalla Banca.

- Conflitti di interesse connessi alla detenzione di partecipazioni rilevanti in emittenti strumenti finanziari

Ricadono in questa categoria i conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla prestazione da parte della Banca di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da società nelle quali la Banca detiene una partecipazione rilevante. La Banca, infatti, potrebbe avere interesse a prestare i servizi di investimento in modo tale da aumentare il valore della partecipazione detenuta, senza tenere in considerazione gli interessi del cliente.

5. Misure di gestione dei conflitti

La Banca si dota di procedure e accorgimenti organizzativi che consentono una appropriata gestione dei conflitti di interesse.

Al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti misure:

- definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinti;
- separazione organizzativa e procedure per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportino un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti
- sistema di remunerazione che garantisce l'assenza di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività.
- procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il cliente;
 - a) procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
 - b) procedure per la gestione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso. La materia è oggetto di specifica trattazione nella Trasmission Policy, alla quale si rimanda per ogni maggior dettaglio;
 - c) un'apposita normativa interna che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza;
 - d) una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dai clienti venga svolta da personale estraneo all'operatività, assicurando in tal modo un giudizio indipendente,
 - e) mirate regole di condotta. In particolare, ai fini del contenimento dei conflitti di interesse e del perseguimento della trasparenza dell'operatività della Banca e dei soggetti rilevanti.

L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse presentate in questo documento è oggetto di regolare controllo da parte della Banca e, qualora si evidenzino necessità di intervento, si provvederà ad effettuare le opportune modifiche alle summenzionate modalità di gestione dei conflitti di interesse.

6. Conflitti di interesse oggetto di specifica disclosure

Qualora si ritenga, dopo attenta valutazione da parte della Banca, che le misure di gestione adottate possano non essere sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, verrà data apposita comunicazione all'investitore. Tale comunicazione sarà sufficientemente dettagliata, onde consentirgli di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.